

**Confronto regolamento IVASS n. 41-2018 - disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi  
con provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020 – decorrenza 31 marzo 2021**

Vecchio	Nuovo
<p><b>Art. 15 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi DIP aggiuntivo Vita)</b></p> <p>1. ...</p> <p>7. Le sezioni del DIP aggiuntivo Vita sono riportate nella sequenza seguente:</p> <p>a) «Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?»;</p> <p>b) «Che cosa NON è assicurato?»;</p> <p>c) «Ci sono limiti di copertura?»;</p> <p>d) «Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?»;</p> <p>e) «Quando e come devo pagare?»;</p> <p>f) «Quando comincia la copertura e quando finisce?»</p> <p>g) «Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?»;</p> <p>h) «<del>A chi è rivolto questo prodotto?</del>»;</p> <p>i) «<del>Quali costi devo sostenere?</del>»;</p> <p>l) «<del>Sono previsti riscatti o riduzioni?</del>»;</p> <p>m) «Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?»;</p> <p>n) «Regime fiscale».</p> <p>...</p>	<p>All'articolo 15 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi – DIP aggiuntivo Vita) sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>- il comma 7, lettera h), è sostituito come segue: “«<u>Sono previsti riscatti e riduzioni?</u>»”;</p> <p>- il comma 7, lettera i), è sostituito come segue: “«<u>A chi è rivolto questo prodotto?</u>»”;</p> <p>- il comma 7, lettera l), è sostituito come segue: “«<u>Quali costi devo sostenere?</u>»”.</p>
<p><b>Art. 18 (Comunicazioni in corso di contratto)</b></p> <p>1. L'impresa comunica al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, <del>l'estratto conto annuale della</del> posizione assicurativa.</p>	<p>L'articolo 18 (Comunicazioni in corso di contratto) è modificato come segue:</p> <p>- al comma 1 le parole “l'estratto conto annuale della” sono sostituite con “<u>il Documento Unico di rendicontazione relativo alla</u>”;</p>

...	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dopo il comma 4, è inserito il seguente: <b>“4-bis.</b> Al fine di rendere al contraente una rendicontazione unica e onnicomprensiva di tutti i costi e oneri, i distributori trasmettono all’impresa tutte le informazioni necessarie per fornire una rendicontazione completa anche di tutti i costi e oneri connessi all’attività di distribuzione, anche effettuata nell’ambito di una collaborazione orizzontale.”</li> </ul>
-----	---

<p><b>Art. 21 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi – DIP aggiuntivo IBIP)</b></p> <p>...</p> <p>7. Le sezioni del DIP aggiuntivo IBIP sono riportate nella sequenza seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>«Quali sono le prestazioni?»;</li> <li>«Che cosa NON è assicurato?»;</li> <li>«Ci sono limiti di copertura?»;</li> <li>«Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?»;</li> <li>«Quando e come devo pagare?»;</li> <li>«Quando comincia la copertura e quando finisce?»;</li> <li>«Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?»;</li> <li><del>«A chi è rivolto questo prodotto?»;</del></li> <li><del>«Quali costi devo sostenere?»;</del></li> <li><del>«Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?»;</del></li> <li>«Sono previsti riscatti e riduzioni?»;</li> <li>«Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?»;</li> <li>«Regime fiscale».</li> </ol> <p>8. Il DIP aggiuntivo IBIP, dopo le sezioni di cui al comma 7, riporta, ove applicabili, le seguenti avvertenze:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>l’avvertenza relativa all’obbligo dell’impresa di trasmettere l’estratto conto annuale;</li> </ol> <p>...</p>	<p>All’articolo 21 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi – DIP aggiuntivo IBIP) sono apportate le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il comma 7, lettera h), è sostituito come segue: “<u>«Sono previsti riscatti e riduzioni?»;</u>”;</li> <li>- il comma 7, lettera i), è sostituito come segue: “<u>«A chi è rivolto questo prodotto?»;</u>”;</li> <li>- il comma 7, lettera l), è sostituito come segue: “<u>«Quali costi devo sostenere?»;</u>”;</li> <li>- il comma 7, lettera m), è sostituito come segue: “<u>«Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?»;</u>”</li> <li>- al comma 8, lettera a), le parole “estratto conto” sono sostituite dalle parole “documento unico di rendicontazione”;</li> </ul>
--	---

### Art. 25 (Estratto conto annuale)

1. Per le prestazioni di contratti a prestazioni rivalutabili o contratti con partecipazioni agli utili, l'impresa trasmette al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni di contratto per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, un ~~estratto conto~~ annuale della posizione assicurativa contenente almeno le seguenti informazioni:
  - a) ...
2. Per i prodotti d'investimento assicurativi che prevedono prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione separata, l'~~estratto conto~~ di cui al comma 1 riporta il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, l'aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, il tasso annuo di rendimento retrocesso, con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dall'impresa, e il tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.
3. Per i prodotti d'investimento assicurativi che prevedono forme di partecipazione agli utili diverse da quelle di cui comma 2, l'~~estratto conto~~ riporta gli utili attribuiti al contratto nell'anno di riferimento.
4. ...
5. ...
6. Per le prestazioni dei contratti unit linked, l'impresa consegna al contraente, entro il 31 maggio di ogni anno, un ~~estratto conto annuale~~ della posizione assicurativa contenente, almeno, le seguenti informazioni:
  - a) ...
  - f) ~~importo dei costi e delle spese, incluso il costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell'assicurato nell'anno di riferimento oppure, per i contratti direttamente collegati a OICR, il numero delle quote trattenute per commissioni di gestione nell'anno di riferimento, con indicazione della parte connessa al costo della distribuzione;~~

All'articolo 25 (Estratto conto annuale) sono apportate le seguenti modifiche:

- La rubrica è sostituita con la seguente “(**Documento unico di rendicontazione**)”;
- al comma 1 le parole “estratto conto” sono sostituite con “Documento Unico di Rendicontazione”;
  
- al comma 2 le parole “estratto conto” sono sostituite con “Documento Unico di Rendicontazione”;
  
- al comma 3 le parole “estratto conto” sono sostituite con “Documento Unico di Rendicontazione”;
  
- al comma 6 le parole “estratto conto” sono sostituite con “Documento Unico di Rendicontazione”;
- al comma 6, la lettera f) è abrogata;
  
- al comma 7 le parole “un estratto conto” sono sostituite con “il Documento Unico di Rendicontazione”;

g) ...

7. ...

8. Unitamente all'informativa di cui ai commi 6 e 7, l'impresa consegna anche l'aggiornamento dei dati periodici previsti dalla normativa vigente.

- dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7-bis. Nel Documento Unico di Rendicontazione l'impresa fornisce al contraente:
  - o importo dei costi e degli oneri, con specifica e separata indicazione del costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell'assicurato nell'anno di riferimento, oppure per i contratti unit direttamente collegati a OICR, il numero delle quote trattenute per commissioni di gestione nell'anno di riferimento, con indicazione della parte connessa al costo della distribuzione;
  - o un'illustrazione che mostra l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività del prodotto e soddisfa i seguenti requisiti:
  - o mostra l'effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività del prodotto;
  - o mostra eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi;
  - o è accompagnata da una sua descrizione.";
  
- dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
- "8-bis. Al fine di rendere al contraente una rendicontazione unica e onnicomprensiva di tutti i costi e oneri, i distributori trasmettono all'impresa, dietro specifica istruzione da parte della stessa, tutte le informazioni necessarie per fornire una rendicontazione completa anche di tutti i costi e oneri connessi all'attività di distribuzione, anche effettuata nell'ambito di una collaborazione orizzontale. Il documento unico di rendicontazione annuale può sostituire l'informativa annuale di cui all'articolo 121-sexies, comma 2, del Codice nel caso in cui le relative informazioni siano esaustive.

	<p>- <b>8-ter</b> Le imprese di assicurazione trasmettono ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del Testo Unico della Finanza, le informazioni relative a tutti i costi e gli oneri connessi al prodotto di investimento assicurativo in tempo utile per consentire l'adempimento degli obblighi di rendicontazione previsti dall'articolo 135-terdecies del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018."</p>
--	---

<p><b>Art. 29 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni DIP aggiuntivo Danni e DIP aggiuntivo R.C. auto)</b></p> <p>...</p> <p>8. Il DIP aggiuntivo Danni e il DIP aggiuntivo R.C. auto, dopo le sezioni di cui al comma 7, riportano, ove applicabili, le seguenti avvertenze:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) l'avvertenza relativa all'obbligo dell'impresa di restituire la parte di premio pagata e non goduta in caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo o del finanziamento;</li><li>b) l'avvertenza relativa alla compilazione del questionario sanitario;</li><li>c) l'avvertenza che l'impresa prevede nel proprio sito internet un'area riservata con la possibilità per il contraente di richiedere le credenziali di accesso;</li><li>d) l'avvertenza che l'impresa non prevede nel proprio sito internet un'area riservata e che il contraente non avrà la possibilità né di consultare, né di gestire telematicamente il proprio rapporto assicurativo.</li></ul>	<p>All'articolo 29, comma 8, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:</p> <p><b>d-bis):</b> la mancata adesione dell'impresa di assicurazione comunitaria al sistema di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 e 150 del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, specificando che l'assicurato non potrà rivolgersi per il risarcimento del danno alla propria impresa di assicurazione ma dovrà necessariamente rivolgersi all'impresa di assicurazione del danneggiante."</p>
---	---

### **Art. 36 (Finanza etica e sostenibile)**

1. ...
2. Con l'invio ~~dell'estratto conto annuale~~ di cui all'articolo 25, l'impresa che offre prodotti di cui al comma 1, con riferimento ai dodici mesi precedenti, fornisce:
  - a) ...

All'articolo 36, comma 2,

le parole "dell'estratto conto annuale" sono sostituite dalle seguenti "del documento unico di rendicontazione annuale".

### **Gli allegati al regolamento sono sostituiti come segue:**

- l'Allegato 4 è sostituito dall'Allegato 5 al presente Provvedimento;
- l'Allegato 6 è sostituito dall'Allegato 6 al presente Provvedimento.